



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) COSTANTINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MASSIMIANA COSTANTINO

Seduta del 31/07/2018

FATTO

Dopo aver esperito infruttuosamente il reclamo in data 16/05/2017, parte ricorrente, in data 12/03/2018, ha proposto ricorso, rappresentando di aver presentato formale istanza di chiusura del conto corrente di cui è titolare presso la banca resistente in data 16/05/2017. Quest'ultima rispondeva in data 05/06/17 invitando la ricorrente a recarsi in filiale per *"concordare le modalità per la gestione della posizione debitoria"*. Successivamente, dopo un incontro con il direttore della filiale, veniva proposto alla ricorrente il versamento di € 1.000,00 per la definizione della debitoria e la chiusura del conto. Tale proposta veniva accettata con missiva del 14/07/17, in cui la ricorrente chiedeva i riferimenti bancari per effettuare il bonifico della somma concordata. A tale comunicazione, rimasta inevasa, seguiva un sollecito per la chiusura del conto corrente, rimasto parimenti privo di riscontro. A causa della mancata chiusura, sul conto corrente sono maturati spese e interessi (che ammontavano ad € 4.000,00 a novembre 2017) da considerarsi privi di causa in quanto avvenuti dopo l'esercizio del recesso, costituente diritto potestativo ai sensi degli artt. 1855 c.c. e 120 bis TUB. L'intermediario si è costituito, facendo pervenire le proprie controdeduzioni in data 17/04/2018, nelle quali deduce di aver provveduto ad estinguere il conto corrente per cui è causa in data 16/04/18, appostando il saldo debitore su conto transitorio come *"credito deteriorato"*. Fa presente che le proposte transattive inviate dalla cliente (pagamento di € 1.000,00 e compensazione con titoli azionari della medesima banca) non sono state accolte in quanto ritenute per un verso insufficienti e per altro verso irrealizzabili. Ciò in quanto la banca non



può procedere al riacquisto di azioni proprie né può garantire la compensazione dei crediti fino al momento della vendita dei titoli stessi, non ancora avvenuta.

DIRITTO

Come desumibile dalla narrativa, parte ricorrente chiede di ordinare alla resistente l'immediata chiusura del conto corrente *"facendo carico alla banca... dell'ammontare di spese e interessi di gestione maturati sul conto corrente successivamente alla prima istanza di chiusura del conto presentata in data 16/05/2017"*. L'intermediario chiede di dichiarare cessata la materia del contendere. La questione sottoposta all'attenzione del Collegio ha ad oggetto l'accertamento del diritto della società ricorrente ad ottenere la chiusura del conto corrente e lo storno degli addebiti effettuati dalla data della prima richiesta (16/05/2017) fino alla effettiva chiusura del rapporto. La materia trova espressa regolamentazione nell'art. 1855 c.c., che riconosce al correntista il diritto di recesso dal contratto di conto corrente bancario a tempo indeterminato (v. anche l'art. 1833 c.c. in tema di conto corrente ordinario) e nell'art. 120 *bis* TUB, che attribuisce al cliente il diritto di recedere in ogni momento, senza penalità e senza spese, dai contratti di durata (tra i quali, per espressa specificazione della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 febbraio 2007 n. 5554, il contratto di conto corrente bancario). Alla luce di quanto disposto dalle sopra richiamate disposizioni (art. 1855 c.c. e art. 120 *bis*, 1° comma TUB), l'orientamento consolidato dei Collegi ABF in merito alla chiusura del conto corrente è nel senso di ritenere che *"la cessazione del rapporto si produce per effetto della dichiarazione recettizia del cliente, indipendentemente dalla sussistenza di un saldo negativo del conto"* e, conseguentemente, di considerare illegittimi sia il rifiuto della chiusura del conto motivato sulla base dell'esistenza di un saldo debitore sia gli addebiti di spese relative ad un periodo successivo al momento di efficacia del recesso. In particolare, a seguito della comunicazione del recesso, da parte del cliente, la banca è tenuta a dare seguito alla formale chiusura del conto *"entro un termine ragionevole e congruo rispetto all'espletamento delle formalità necessarie per la chiusura del rapporto. In assenza di una diversa convenzione che deroghi al disposto di cui all'art. 1855 c.c., detto termine può essere individuato nei 15 giorni lavorativi indicati da tale norma (corrispondenti al termine di preavviso ivi previsto per l'esercizio del recesso dalle operazioni regolate in conto corrente a tempo indeterminato). Né l'intermediario può evidentemente pretendere dal cliente la corresponsione delle spese di tenuta del conto in ipotesi maturate successivamente allo scadere di quel termine (che decorre dall'esercizio del recesso), dovendo tenere indenne costui dalla produzione di ogni eventuale costo legato al mantenimento in esercizio del conto. Ciò, del resto, anche alla luce dei doveri di correttezza (art. 1175 c.c.) e diligenza professionale (art. 1176 *co. II* c.c.) a cui deve essere improntata la condotta della banca durante (tutte le fasi) del rapporto con il cliente"* (in questi termini: Coll. Roma, n. 8051/2017 e n. 8824/18. In senso conforme: Coll. Palermo, n. 7348/2017; Coll. Milano, n. 1045/2016 e n. 1388/18; Coll. Bari, decisione n. 14218/17). Ciò precisato e passando ora all'esame del caso di specie, dalla documentazione presente in atti, il Collegio rileva che l'intermediario ha fornito evidenza documentale da cui sembra potersi ricavare l'effettiva chiusura del conto e l'azzeramento del saldo. Si rileva, peraltro, che lo stesso intermediario ha dichiarato di aver *"appostato il saldo debitore su conto transitorio come "credito deteriorato"*, senza specificare se si tratti del saldo debitore sussistente al momento della richiesta di chiusura del c/c (la cui esistenza appare pacifica alla luce delle stesse affermazioni della ricorrente) ovvero del saldo debitore esistente al momento della effettiva chiusura e solo fittiziamente azzerato. In assenza di ulteriori specificazioni da parte dell'intermediario non è possibile, pertanto,



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

verificare se la domanda della ricorrente volta ad ottenere lo storno degli addebiti successivi alla richiesta di chiusura possa ritenersi soddisfatta. Nel contempo, nel caso *de quo*, il Collegio non può far a meno di ritenere censurabile il comportamento adottato dall'intermediario in quanto illegittimo e in violazione dei doveri di correttezza, buona fede e diligenza, atteso che lo stesso ha provveduto alla chiusura del conto corrente solo in data 16/04/2018 a seguito della proposizione del ricorso. Da ciò consegue che, accertato il diritto del ricorrente alla chiusura del conto a decorrere dalla formale istanza dallo stesso presentata al riguardo, deve essere accolta la domanda del medesimo volta ad ottenere il rimborso delle somme eventualmente addebitate a titolo di interessi e spese per la gestione del conto *de quo* successive alla data di ricezione della richiesta di chiusura.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, accertato il diritto del ricorrente alla chiusura del conto a decorrere dalla formale istanza dallo stesso presentata al riguardo, dispone che l'intermediario proceda allo storno delle eventuali somme addebitate a titolo di interessi e spese successivamente alla data di chiusura. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS